



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 11 DEL 22/02/2022

OGGETTO:

SOSTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA FRATELLI VALLERO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

(dott. Marco Massavelli)

Accertato che alcuni tratti di Via F.lli Vallero insiste un divieto di sosta c.d. generico, che a norma dell'articolo 7, comma 2, codice della strada, ha una validità dalle ore 8 alle ore 20, in assenza di indicazioni integrative;

Considerato che, per la conformazione della carreggiata stradale e per la presenza di numerosi accessi a proprietà private, sia pedonali e sia carrabili, non è sufficiente prevedere un divieto di sosta generico, con validità temporale dalle ore 8 alle ore 20, ma è necessario prevedere un divieto di sosta a carattere permanente, con rimozione forzata, al fine di consentire l'uso legittimo della proprietà privata;

Ritenuto quindi di dover provvedere all'integrazione del divieto di sosta c.d. generico, prevedendo, ovunque sia imposto il suddetto divieto nella Via F.lli Vallero, il divieto di sosta permanente (0 – 24) e la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coattiva dei veicoli

Visti gli artt. 5, 6, e 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, in Via F.lli Vallero, OVUNQUE SIA ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA, L'INTEGRAZIONE DEL SUDETTO DIVIETO CON L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE, E DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE COATTIVA DEI VEICOLI

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada, a cura del preposto personale comunale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
MASSAVELLI MARCO